REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Norma Bortone e Maria Teresa Antonucci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione medica locale dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della relazione medica, ai fini del rinnovo della patente di guida -OMISSIS-, del 17 maggio 2021, emessa dalla Commissione medica locale dell'A.S.L. di Foggia per l'accertamento dell'idoneità alla guida di veicoli a motore, comunicato in pari data, con prescrizioni limitative;
- nonché di tutti gli atti ad essa conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Massimo Felice Ingravalle, su delega dell'avv. Giovanni Tucci, per il ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale-OMISSIS-del 24 ottobre 2022;

Viste le memorie depositate dalle parti all'esito della suddetta ordinanza collegiale;

Visti tutti gli atti della causa;

Riconvocata la camera di consiglio in data 13 dicembre 2022 successivamente all'esame delle suindicate memorie;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l'istante impugnava il verbale rilasciatogli dalla Commissione medica locale dell'A.S.L. di Foggia, lamentando nella specie l'erronea apposizione delle ivi riportate *prescrizioni limitative* all'uso della propria patente di guida, in quanto ritenute ingiuste, illegittime, prive di motivazione e soprattutto di valido presupposto medico.

Segnatamente, era accaduto che a seguito di istanza di riconoscimento di invalidità civile – peraltro conclusasi nel senso della carenza delle minorazioni visive previste dalla legge n. 382 del 1970: "non cieco civile" – il competente ufficio della c.d. motorizzazione civile comunicasse al ricorrente l'avvio del procedimento di revisione della patente di guida di cat. B per "dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici".

Indi, il ricorrente, in data 17 maggio 2021, veniva sottoposto a rituale visita medica dalla preposta Commissione medica locale per l'accertamento dell'idoneità alla guida di veicoli a motore istituita presso l'A.S.L. di Foggia.

La visita si concludeva nel senso del riconoscimento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, richiesti per la patente di categoria B, con validità ordinaria, ma imponendosi, tuttavia, una serie di prescrizioni limitative come individuate dai codici armonizzati di cui all'All. I direttiva CE 126/2006: numeri 6100 (guida in orario diurno), 6600 (Guida Senza rimorchio), 6700 (Guida non autorizzata in autostrada), 6800 (divieto assoluto di assunzione alcolici alla guida).

Avverso però una tale valutazione, il ricorrente insorgeva censurando: 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 119 d.lgs. n. 385 del 1992 e dell'art. 23 d.lgs. 59 del 2011; 2) l'illogicità dell'atto impugnato, l'omessa e/o la contraddittoria motivazione.

Ciò sulla scorta di una perizia oftalmologica di parte dalla quale emergerebbe che gli esami clinici e diagnostici effettuati avrebbero accertato "[...] -OMISSIS-[...]", soddisfacendo in tal modo i criteri oggettivi previsti dalle norme sopra richiamate.

- 2.- Resisteva l'A.S.L. di Foggia, la quale deduceva nel merito la sussistenza di discrezionalità tecnica non sindacabile e precisava che la Commissione medica ha inteso esprimere la propria valutazione, attenendosi alla documentazione già agli atti relativa al procedimento di invalidità precedentemente attivato (ossia alle dimissioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico e al certificato del medico di base) e vieppiù sottolineando che la documentazione delibata "non è quella prodotta dal ricorrente nel presente giudizio" (ossia la perizia oftalmologica di parte).
- 3.- Alla fissata camera di consiglio per la concessione di misure cautelari, la domanda veniva rigettata.
- 4.- Alla successiva udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il Collegio sollevava, d'ufficio, con ordinanza, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., questione inerente la giurisdizione, in quanto: "parte ricorrente ha contestato la legittimità sia del provvedimento di sottoposizione a visita medica di revisione (disposto ai sensi dell'art. 128, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), sia l'esito della predetta visita medica (positivo ma con imposizione di quattro limitazioni pregiudizievoli), impugnando però specificamente solo la detta relazione medica, la quale riporta valutazioni tecnico-discrezionali mediche inerenti qualità soggettive dell'interessato, correlati al diritto al conseguimento o al rinnovo della patente di guida, in base a parametri oggettivi stabiliti dalla normativa in materia".
- 5.- Le parti depositavano le rispettive memorie in punto di giurisdizione.
- 6.- A seguito di nuova camera di consiglio, riconvocata in data 13 dicembre 2022, il ricorso veniva introitato in decisione.
- 7.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Va evidenziato che parte ricorrente non ha evocato in giudizio il Ministero dei trasporti, bensì la sola A.S.L. e la sua Commissione medica locale, la quale ultima ha espresso una valutazione – a quel che

pare stando alle difese depositate dall'Azienda sanitaria – sulla base della documentazione prodotta nel precedente procedimento attivato per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Pur svolgendosi le censure sia sulla decisione del Ministero dei trasporti di sottoporre a revisione la patente di guida (Cass., sez. un., 15 marzo 2007 n. 5979; Cass., sez. un., 8 luglio 2008 n. 15966), di cui il ricorrente è già in possesso, sia sull'esito del giudizio espresso, che si è concluso con la conferma della patente, ma con l'imposizione di gravose limitazioni, è in realtà quest'ultimo (l'esito del giudizio) in via esclusiva l'atto oggetto di impugnazione, ossia il documento costituito dal verbale-relazione di visita medica.

Tale verbale peraltro è schematico e sintetico e non reca alcuna motivazione espressa. È dunque un accertamento costitutivo, sia pur fondato su giudizio tecnico medico-legale-oftalmologico. Non si tratta dunque di un provvedimento discrezionale tecnico adottato nell'esercizio di una potestà prevista per la cura di un interesse pubblico, bensì dell'accertamento di qualità soggettive della persona, in riferimento al suo apparato oftalmico e alla sua capacità visiva.

Deduce il ricorrente, allegando perizia, a firma di specialista in oftalmologia e chirurgia d'urgenza, che, per quanto menomato rispetto al normale, di possedere i requisiti *ex lege* previsti per la guida, senza le particolari limitazioni imposte. Semmai, la perizia di parte consiglia di prevedere un periodo di validità della patente di guida ridotta rispetto all'ordinario, in tal modo procedendosi a revisioni più ravvicinate.

Posto che l'accertamento della Commissione medica locale può, a seguito della notifica del ricorso in trattazione, pur essere suscettibile di rimeditazione *sua sponte* da parte dell'A.S.L., allo stato, per le considerazioni avanti espresse, il Collegio non può non rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'azione, per come proposta, tende a dimostrare il diritto del ricorrente alla conferma della patente di guida, senza alcuna apposizione di gravose limitazioni e/o la loro riduzione. Una siffatta controversia inerente in senso proprio le qualità soggettive della persona rispetto a parametri di riferimento stabiliti in modo oggettivo dalla normativa di riferimento – ad avviso del Collegio – non

può che rientrare nella cognizione propria del giudice ordinario, discutendosi di questioni di diritto soggettivo.

Di conseguenza, ogni altro apprezzamento funditus sulla fattispecie è precluso.

8.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicandosi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, c.p.a., giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta, nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale.

9.- Le spese del giudizio, per la peculiarità delle questioni trattate, possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, davanti al quale la domanda giudiziale può essere riassunta, ai termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 18 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Lorenzo leva IL PRESIDENTE Rita Tricarico